



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLETTI	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BLANDINI	JACOPO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALLINA	CARMELA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2348/2015
depositato il 09/04/2015

- avverso la sentenza n. 7916/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
MILANO
contro:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D011103167/2012 IRPEF-RED.CAP. 2007

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2348/2015

UDIENZA DEL

06/11/2015 ore 10:00

N°

5425/2015

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/12/2015

Il Segretario

Il Segretario

~~BRESOLLA~~ Donatella

2348/15

<<CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE>>

Con il ricorso introduttivo della lite, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di questa Città, l'atto di accertamento con il quale in relazione l'anno di imposta 2007, le si contestava, a fini IRPEF, un maggiore reddito di euro €#18,871,33#.

La contestazione era fondata sia su una presunzione di redditi sottratti a tassazione in violazione degli obblighi di legge in materia di monitoraggio fiscale sia su una presunzione di fruttuosità di somme disponibili all'estero e non dichiarate-come dovuto-nel quadro RW. La contestazione dell'accertamento concerneva sia il presupposto concernente la disponibilità all'estero della somma indicata dall'Ufficio finanziario, sia la percentuale di fruttuosità di detta somma, in relazione alla quale la chiedeva applicarsi la percentuale -minore- del 12,50%.

In ordine al primo punto, la ricorrente deduceva che l'Ufficio aveva illegittimamente applicato retroattivamente la norma (contemplante la presunzione di fruttuosità) prevista dall'art. 12/ del d.l. n. 78/2009: in particolare la ricorrente deduceva che, avendo aderito allo scudo fiscale fino al 31.12.2008, l'accertamento per il 2007 era precluso data la irretroattività della norma di cui al precitato art.12, evidenziando, peraltro, che le somme esistenti nel 2007 risultavano accreditate negli anni precedenti, quindi prescritti.

In ogni caso la stessa ricorrente osservava che --a voler tutto concedere-- l'aliquota sul reddito imputato, dall'Ufficio non doveva essere quella del 27% bensì quella del 12,50%, ex art.18 TUIR, coerentemente a quanto l'Ufficio aveva fatto in casi analoghi.

L'Ufficio resisteva al ricorso deducendo *in primis* che l'adesione allo scudo fiscale *ter* legittimava l'accertamento. In ordine alla *seconda* questione, la resistente amministrazione rilevava che l'aliquota applicata era quella corretta non essendo emerso che gli investimenti fossero costituiti da obbligazioni di durata superiore a 18 mesi.

Il primo Giudice con la sua sentenza n.7916/2014, ha accolto il ricorso aderendo al primo motivo del ricorrente, rilevando che le disponibilità finanziarie di cui all'opposto accertamento erano state costituite negli anni precedenti al 2007, sicchè all'Ufficio era *precluso* l'accertamento e che, in ogni caso, *non* potesse applicarsi retroattivamente la norma del 2009.

La decisione è stata impugnata dalla Amministrazione **soccombente** con i seguenti motivi: La norma del 2009 -che ha introdotto una presunzione legale di imponibilità- avrebbe natura di norma *procedurale* e non *sostanziale*, sicchè ne è corretta l'applicazione retroattiva, incidendo sul modo di acquisizione della prova.

Lo stesso Ufficio, poi, lamentava l'esistenza di motivi di nullità della motivazione in ordine alla affermazione secondo la quale le disponibilità finanziarie erano state costituite nelle annualità 2005 e 2006, di guisa che gli incrementi verificatisi nel 2007 erano conseguenti ad aumenti di valore relativi ai prodotti finanziari intestati alla ricorrente.

All'appello resiste la ricorrente vittoriosa in primo grado, insistendo sulla deduzione di inapplicabilità retroattiva della norma del 2009, la cui *natura sostanziale* non può essere negata.



<<COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA>>

<<SEZIONE UNDICESIMA>>

<<R.G. N. 2348/2015-SENTENZA del 06/11/2015- pagina n. 2 di 4>>

Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'A.F.

Le parti processuali legittimi contraddittori del giudizio articolavano le rituali difese scritte anche versando in atti i documenti a supporto della propria prospettazione difensiva.

All'udienza del 06/11/2015 le parti in contenzioso procedevano alla discussione orale nei termini e secondo le modalità di legge.

Seguiva la camera di consiglio per la deliberazione della decisione.

Deve ritenersi, preliminarmente ed in rito, pienamente sussistente la giurisdizione dell'adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Pure deve ritenersi correttamente radicata la competenza per territorio e per materia dell'adita Autorità Giudiziaria Tributaria.

Il Collegio ritiene che la decisione di primo grado meriti piena ed incondizionata conferma alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine al problema della retroattività della norma su cui si è fondato l'accertamento opposto.

Il Giudice di legittimità (cfr. Cass. sent. N. 11705/2007) premesso che l'applicazione del principio secondo il quale *tempus regit actum* (rendendo applicabile lo jus superveniens) è consentita "solo sul piano processuale", ha rilevato che una regola che introduca una metodologia di accertamento espressa per presunzioni legali ha natura *sostanziale* --in quanto regolatrice del rapporto sostanziale nelle sue modalità dichiarative e constatative-- ed è conseguentemente sottratta alle innovazioni introdotte successivamente alla realizzazione dei presupposti di imposta, in coerenza con il principio di tutela di affidamento del contribuente che deve essere messo sempre nelle condizioni (legge n. 212/2000 -Statuto del contribuente) di valutare gli effetti del proprio agire, ricordando il principio di irretroattività della legge fissato dall'art.11 delle preleggi.

Al suddetto principio il Collegio odierno giudicante intende conformarsi per la decisione del presente gravame.

In ragione dell'oggettiva incertezza degli orientamenti giurisprudenziali sui punti della materia del contendere, si dispone che le spese di lite e di procedura siano interamente compensate nel presente giudizio tra le parti costituite.

Ogni altra questione, di rito e di merito, definitivamente assorbita.

--P.Q.M.--

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Undicesima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui al Ruolo Generale in epigrafe riportato, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 59 e 15 e ss. del D. Lgs. N. 546/1992, così dispone:

1. -Respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza della CTP di Milano;



<<COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA>>

<<SEZIONE UNDICESIMA>>


<<R.G. N. 2348/2015-SENTENZA del 06/11/2015- pagina n. 3 di 4>>

2. -Dispone l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite e di procedura.

Milano, così deciso in data 06/11/2015.

Il Giudice estensore

(Dott. ~~Jacopo Blandini~~)



Il Presidente

(Dott. Sandro Celletti)



<<COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA>>

<<SEZIONE UNDICESIMA>>

<<R.G. N. 2348/2015-SENTENZA del 06/11/2015- pagina n. 4 di 4>>